

Newsletter n . 4 / 2015

A decorrere dal 1° luglio 2015 - a seguito dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 30 gennaio 2015 - la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed **in tempo reale** indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

I professionisti abilitati potranno richiedere il nuovo documento di regolarità contributiva che in caso di esito regolare avrà validità di **120 giorni** dalla data dell'interrogazione, il sistema gestionale di richiesta produce un'attestazione in formato pdf contenente i dati aziendali, la data ed il numero identificativo della richiesta di regolarità.

Nel caso in cui invece, vengano rilevate delle incongruenze gli uffici territoriali competenti devono **verificare entro 72 ore** se le inadempienze sono reali o se sono prodotte da un'archiviazione non corretta. In quest'ultimo caso sarà possibile certificare la regolarità dell'impresa forzando la procedura. Se, al contrario, l'inadempienza viene confermata, l'irregolarità dovrà essere comunicata entro 72 ore, concedendo **15 giorni** per la regolarizzazione.

La **regolarità contributiva** attiene ora esclusivamente ai pagamenti dovuti e scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. Da ciò discende, per quanto riguarda l'Inail, che il Durc On Line non consente più alcuna verifica in merito al rischio assicurato in relazione all'oggetto del contratto pubblico o al procedimento amministrativo in cui è utilizzato ovvero al motivo per cui è stata richiesta la verifica della regolarità contributiva nei rapporti tra privati. La circolare ministeriale ribadisce che la verifica della regolarità contributiva dell'impresa si riferisce agli adempimenti cui la stessa è tenuta avuto riguardo a tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato ed autonomo

Lo studio rimane a disposizione per ogni necessità.

Dott. Paolo Babbo

Dott. Dario Babbo